

ALLEGATO "Q" AL N. 83465 REP. N. 49052 RACC.

STATUTO

===

Art.1. Costituzione e denominazione

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e sue modifiche intercorse, l'Associazione di Volontariato **"U.G.I. – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV"** siglabile **"U.G.I. ODV"**.

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

3. L'Associazione ha l'obbligo di fare uso della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico unitamente agli estremi dell'iscrizione al suddetto registro.

Art. 2. Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino.

2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 3. Durata

1. La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea straordinaria degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 4. Scopi e finalità

1. L'Associazione è una libera e democratica associazione fondata sia da genitori di pazienti oncoematologici che da altri soggetti interessati al progresso della cura oncoematologica pediatrica e all'assistenza dei pazienti oncoematologici pediatrici.

2. L'Associazione è sostenuta da genitori di pazienti oncoematologici pediatrici, da ex pazienti oncoematologici pediatrici e da tutti coloro che siano interessati al progresso della cura e all'assistenza dei pazienti oncoematologici pediatrici e rappresenta e tutela i pazienti ed ex pazienti di cui sopra e le loro famiglie.

3. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di operare attivamente nella lotta contro il tumore in particolare nel settore dell'Oncoematologia Pediatrica promuovendo e sostenendo ogni possibile iniziativa volta a migliorare l'assistenza medica e sociale dei bambini e degli adolescenti affetti da tumore, sostenere le loro famiglie e stimolare e potenziare la ricerca scientifica in tale campo.

Art. 5. Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 4 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- lettera a) interventi e servizi sociali;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lettera u) erogazione di denaro beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende svolgere attività in ambito:

I) Assistenziale

sia direttamente, sotto il profilo morale, psicologico e materiale, sia sollecitando gli operatori socio- assistenziali a predisporre progetti di aiuto per famiglie in stato di disagio sia fornendo personale volontario e non per l'assistenza dei bambini e degli adolescenti in ospedale e fuori dallo stesso.

II) Ospedaliero

fornendo personale volontario e non per la cura dei bambini e degli adolescenti nonché sollecitando, attraverso interventi presso gli Enti competenti, il miglioramento dell'assistenza e delle strutture esistenti e sostenendo iniziative per crearne di nuove e aggiornate.

III) Scientifico

sostenendo la ricerca scientifica, la diffusione della cultura sanitaria e lo sviluppo delle attività di prevenzione.

IV) Educativo

promuovendo attività di aggiornamento per il personale della Scuola, attività di informazione e formazione per gli alunni, genitori e insegnanti.

V) Informativo

svolgendo attività editoriale, in proprio o a mezzo di terzi, per la stampa di pubblicazioni tecniche, scientifiche, culturali e di aggiornamento, esclusa comunque la pubblicazione di quotidiani e la vendita diretta al pubblico.

3. Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. Le attività anzidette potranno essere svolte anche attraverso la gestione di fondi, elargiti da terzi soggetti, pubblici e privati, destinanti a specifici scopi che rientrino nelle finalità della Associazione.

5. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

6. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

Art.6. Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D. Lgs 117/2017 e s.m.i.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i purché secondarie e strumentali rispetto agli scopi della Associazione.

Art.7 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e sue modifiche intercorse e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

2. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali Statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione potrà creare un patrimonio che le permetta di garantire nel tempo il sostegno economico delle proprie iniziative. Tale patrimonio potrà essere investito in attività finanziarie che ne garantiscano l'integrità.

Art. 8 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. I Soci prestano la propria attività in modo personale spontaneo, gratuito, continuativo e strutturato in conformità alle disposizioni che l'Associazione ha adottato a tutela degli scopi di interesse generale prefissati.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. I Soci si dividono in:

- Soci: tutti quei volontari che partecipano in maniera attiva e continuativa alle attività della Associazione;

- Soci Genitori: sono tutti quei volontari che, avendo vissuto l'esperienza di curare un proprio figlio per una malattia oncematologica ed in virtù dell'esperienza acquisita, mettono il proprio operato al servizio di altri genitori e della Associazione;

- Soci Guariti: sono tutti quei volontari che essendo guariti da una malattia oncematologica pediatrica operano nell'Associazione allo scopo di migliorare la qualità della vita dei bambini e degli adolescenti malati e dei guariti da tumore pediatrico.

- Soci Onorari: i Soci Fondatori e gli ex Presidenti dell'Associazione. I Soci Onorari in regola con il pagamento della quota associativa hanno tutti i diritti ed i doveri degli altri soci.

Art. 9. Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e all'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:

a. dalla compilazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, nella quale l'interessato stesso sottoscrive l'impegno a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

b. dalla presentazione di due Soci della Associazione;

c. allo svolgimento di un periodo di formazione, tirocinio e conoscenza dell'Associazione in qualità di volontario secondo le norme stabilite dal Regolamento.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e

comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.

3. Il ricorso al Consiglio Direttivo è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono tali i comportamenti:

- che potrebbero danneggiare gli assistiti;
 - che siano difformi dai protocolli/linee guida predisposte dalla Associazione in accordo con gli operatori sanitari con i quali l'Associazione opera;
 - che siano lesivi della immagine della Associazione, dei suoi organi o dei suoi partecipanti;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi quindici giorni dall'eventuale sollecito scritto;
 - d. se non partecipa più alla vita attiva dell'Associazione non svolgendo attività in UGI per un periodo di almeno 2 anni.

6. L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica di fronte al Consiglio Direttivo.

7. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.10. Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio parere attraverso il voto;
- di consultare i Libri Sociali nel rispetto delle leggi vigenti.

b) I Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi e dei suoi partecipanti;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 11. Sostenitori

Sono Sostenitori tutti coloro i quali, persone fisiche e soggetti collettivi profit e non profit, aiutano economicamente l'Associazione con donazioni in denaro, beni o servizi.

Art. 12. Volontari

1. Sono Volontari tutte le persone fisiche che, dopo una adeguata selezione e formazione al servizio, prestano attività a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Tale attività è svolta in conformità alle disposizioni che l'Associazione ha adottato a tutela degli scopi di interesse generale prefissati.

2. L'Associazione, riconoscendo il valore dell'esperienza acquisita, prevede per i volontari genitori e guariti un percorso differenziato di selezione e formazione per la loro immissione in servizio.

3. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al Volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata su autorizzazione del Consiglio Direttivo, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

4. Le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i).

5. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri Volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

7. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

8. Tutti i soci della Associazione sono Volontari.

Art. 13. Organi della Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, in formazione collegiale o monocratica, ove nominato nei casi previsti dalla legge o qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Soci;
- e) Collegio dei Probiviri.

2. Supportano gli organi i seguenti Comitati:

- Comitato Esecutivo;
- Comitato Assistenza;
- Comitato Consultivo;
- Altri Comitati eventualmente necessari all'attività dell'Associazione.

3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Fanno eccezione i componenti dell'Organo di Controllo non soci dell'Associazione.

Art. 14. Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa, è composta da tutti i Soci e può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari e che siano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare solo da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può ricevere più di 2 (due) deleghe.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario esterno alla Associazione.

5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando almeno un terzo del Consiglio Direttivo lo richiede oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con i moderni sistemi che la tecnologia ci consente ma con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e

l'orario sia della prima convocazione sia della eventuale seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea appositamente eletto.

Art. 15. Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati e vincolano tutti i Soci.

3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo, ed una per l'approvazione del Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo entro il 30 novembre.

4. L'Assemblea Ordinaria:

a) approva il Bilancio Consuntivo e la Relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;

b) approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo;

c) approva le Linee guida che il Consiglio Direttivo dovrà applicare nella programmazione delle attività;

d) elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

e) elegge e revoca il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;

f) elegge l'Organo di Controllo stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i componenti siano esterni all'Associazione;

g) elegge i membri del Collegio dei Probiviri;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

- j) approva l'eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo che disciplina ulteriormente le norme contenute nello Statuto e le sue variazioni;
- k) delibera sull'esclusione dei Soci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Associazione;
- o) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli Associati e i Volontari. Tali spese devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 12 comma 4 dello Statuto;
- p) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 16. Assemblea Straordinaria dei Soci

- 1.** È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.
- 2.** L'Assemblea Straordinaria è valida sia in prima convocazione sia in seconda convocazione se sono presenti, in proprio o per delega, i tre quarti dei Soci.
- 3.** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
- 4.** Per deliberare eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 17. Consiglio Direttivo

- 1.** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici scelti fra i Soci. Nel rispetto dello spirito dell'Associazione, sebbene essa sia aperta a soggetti che non hanno la qualità di genitori di bambini o di adolescenti che siano o siano stati affetti da malattia oncoematologica, e soggetti guariti da malattia oncoematologica pediatrica, i soci aventi la qualifica di Soci Genitori e di Soci Guariti dovranno in ogni caso costituire almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
- 2.** I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
- 3.** Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475ter del Codice Civile.

4. L'Assemblea che procede alla elezione, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario Generale.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione deve esser ratificata dalla prima Assemblea successiva e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante nuova elezione.

7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro e non oltre 30 giorni.

8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

a) promuove la discussione degli argomenti indicati all'ordine del giorno dell'Assemblea

b) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

c) organizza il funzionamento della Associazione;

d) redige, approva e successivamente presenta all'Assemblea dei Soci il Bilancio Consuntivo e la Relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;

e) redige approva e successivamente presenta all'Assemblea dei Soci il Bilancio Preventivo;

f) delibera sulle domande di nuove adesioni;

g) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;

h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

i) assume e licenzia eventuali lavoratori dipendenti o ad essi assimilati, è sua facoltà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale e non, esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento ed alla qualificazione dell'attività dell'Associazione; decidere in merito alle relative retribuzioni per le prestazioni retribuite ed al relativo trattamento normativo;

- j) predispone appositi Regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolano gli aspetti pratici e particolari della vita della associazione;
- k) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5 comma 5 del presente Statuto;
- l) decide sulla presa in carico di quei pazienti non oncoematologici che richiedono però analoghe terapie;
- m) delibera sulle materie non esplicitamente riservate per statuto all'Assemblea dei Soci o che l'Assemblea delega ad esso;
- n) Informa i Soci sulle deliberazioni assunte.

9. Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più Consiglieri lo svolgimento di alcuni incarichi o funzioni, delegare a Comitati a cui possono partecipare associati, volontari o esperti anche non soci, lo studio, la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è convocato, sempre in unica convocazione, dal Presidente almeno bimestralmente, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con i moderni mezzi che la tecnologia consente, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario Generale e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

15. La partecipazione degli aventi diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo è ammessa mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante e a questi sia consentito di esprimere le proprie determinazioni nelle deliberazioni da assumere.

16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

17. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 16 avrà efficacia a partire dall'operatività del "Registro Unico Nazionale del Terzo settore".

Art.18. Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri che siano Soci Genitori o Soci Guariti. Dura in carica tre anni, è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi e cessa dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia di 3/4 dei componenti il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente ha tra i suoi compiti:

- la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende a tutte le attività dell'associazione;
- ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'assemblea;
- convoca e presiede i comitati di cui fa parte;
- convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza per impedimento temporaneo, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

4. In caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca del Presidente, il Vice Presidente convoca senza indugio il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa o giustificato motivo.

Art. 19. Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o venga da esso espressamente delegato.

Art. 20. Il Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale è abitualmente il segretario delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione, coordina le attività dell'Associazione, formula programmi e proposte.

2. Il Segretario Generale cura la tenuta dei Libri Sociali.

Art. 21. Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

2. Provvede, con firma singola, agli incassi e pagamenti dell'Associazione mediante utilizzo delle disponibilità.

Art.22. Il Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere.

2. Il Comitato esecutivo, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e coinvolgendo i membri del Consiglio Direttivo con moderni mezzi tecnologici, adotta i provvedimenti necessari. In caso di estrema urgenza, il Comitato esecutivo si riunisce, anche con l'ausilio delle moderne tecnologie, ed adotta i provvedimenti necessari. In entrambi i casi convoca contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti adottati vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e, qualora li ritenga opportuni, provvede a ratificarli facendoli propri.

3. Il Comitato Esecutivo è convocato in qualsiasi luogo dal Presidente entro 24 ore con i moderni mezzi che la tecnologia consente. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 23. Altri Comitati

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire altri Comitati cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere.

2. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il Coordinatore.

Art. 24. Il Comitato di Assistenza

1. Il Comitato di Assistenza presiede agli interventi assistenziali alle famiglie dei bambini e degli adolescenti oncoematologici. Ha il potere di deliberare nel quadro dei criteri e nei limiti di bilancio fissati dal Consiglio Direttivo.

2. Il Comitato di Assistenza è composto da tre membri del Consiglio Direttivo da questi indicati i quali vengono assistiti da tutte le figure che di volta in volta possono fornire le informazioni e le competenze necessarie ma senza diritto di voto.

3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e scadono in concomitanza con il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

4. Le riunioni del Comitato sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

5. Un membro designato dal Presidente del Comitato provvede alla redazione del verbale della riunione.

Art. 25. Il Comitato Consultivo

1. Il Comitato Consultivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario Generale dell'Associazione, dal Responsabile della Struttura Complessa Oncoematologica e Trapianto di Midollo presso cui l'Associazione

opera, o da persona da questi designata, e da un altro operatore sanitario che goda della fiducia degli altri membri del Comitato stesso. Può anche essere presente all'interno del Comitato Consultivo, senza diritto di voto, un operatore esterno nominato dall'Associazione.

2. Il Comitato ha funzioni consultive per quanto concerne l'erogazione di fondi finalizzati al sostegno delle strutture ospedaliere, alla stesura delle graduatorie per le precedenza nell'assegnazione di borse di studio e quanto altro attenga all'attività dell'Associazione per la collaborazione con le Istituzioni sanitarie.

Art . 26. Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e s.m.i, è nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo anche monocratico.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, se scelti tra i Soci, non possono essere retribuiti e non possono rivestire altre cariche sociali.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il Bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

6. L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art 27. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un

Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

5. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del Bilancio Consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 28. Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e gli Organi stessi, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra gli associati che siano Soci da almeno cinque anni e che non facciano parte né del Consiglio Direttivo né dell'Organo di controllo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato direttamente interessato alla vertenza e la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Il parere o il giudizio devono essere espressi entro 30 giorni dalla riunione. Tale termine può essere prorogato per ulteriori 30 giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa. Tale termine decorre dal deposito della richiesta documentazione.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei votanti. Un membro designato dal Presidente del Collegio provvede alla redazione del verbale della riunione.

Art. 29. Delegazioni di Zona

1. L'Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, potrà consentire a soggetti, siano esse persone fisiche e non, di operare al fine di far conoscere le attività svolte dall'Associazione.

2. Le iniziative intraprese dovranno avvenire in coordinamento con l'Associazione e non potranno in alcun modo e per nessuna ragione avvenire in modo autonomo senza che l'Associazione abbia dato il proprio esplicito consenso.

Art. 30. Scioglimento

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del Patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 31. Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Visto per inserzione, Torino 26 maggio 2021

In originale firmato:

ENRICO PIRA

PAOLO OSELLA NOTAIO